



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

EX ASSI

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111, istitutiva dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)";

VISTO l'art. 23 quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;

VISTO, in particolare l'art. 3 del precitato Regolamento con il quale le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

EX ASSI

VISTO il decreto ministeriale n. 4884 del 22 marzo 2013 con cui sono state definite le competenze dei dirigenti dell'ex ASSI all'espletamento dei procedimenti e alla firma dei relativi provvedimenti finali comuni alle funzioni già svolte dall'ex ASSI, conferendo loro specifiche deleghe in materia di spesa;

VISTO il decreto n. 1798 del 7 ottobre 2013 con il quale, al fine di assicurare la continuità dell'attività di gestione afferenti alle funzioni già di spettanza della soppressa Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico, è stata confermata ai dirigenti ex ASSI la delega di cui al citato decreto n. 4884/2013 nonché è stata conferita delega, secondo i rispettivi ambiti di competenza stabiliti nel richiamato decreto n. 4884/2013, alla firma degli atti costituenti impegni contabili e dei relativi atti di pagamento anche oltre l'importo di euro 160.000,00 indicato nel medesimo decreto;

CONSIDERATO che il trasferimento delle funzioni dell'ex ASSI al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto la implementazione di una nuova applicazione informatica del portale per la gestione dell'identificazione dei nati da parte dei veterinari incaricati, rendendo necessaria la realizzazione di interventi di manutenzione evolutiva del sistema informativo dell'Amministrazione;

ATTESO che in conseguenza di ciò, per l'anno in corso, è stato possibile avviare la campagna controllo produzione per l'identificazione dei puledri nati nel 2013 soltanto dal 1° ottobre;

VISTI il Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, la normativa dell'Anagrafe degli Equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29/12/2009, al D.M. 26/09/2011, nonché la normativa per l'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, di cui alle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano, approvate con D.M. 20249 del 29/01/1999 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento a quelle intervenute con D.M. n. 14498 del 30 ottobre 2008;

TENUTO CONTO che la normativa sopra richiamata indica il 31 dicembre dell'anno di nascita degli stessi quale termine ultimo per l'effettuazione dell'identificazione dei puledri;

RITENUTO opportuno, stante il differimento dell'avvio della campagna di identificazione dei nati 2013, esentare gli allevatori dal pagamento della penale di € 319,00, prevista nella tabella dei diritti di segreteria per "Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto microchip e prelievo campione biologico per controllo genealogia con D.N.A)", per il puledro la cui identificazione venga effettuata dopo il 31 ottobre ma entro il termine ultimo del 31 dicembre 2013;

ATTESO, inoltre, che potrebbero verificarsi rallentamenti dell'istruttoria delle pratiche di iscrizione dei puledri al Libro genealogico a causa di possibili parziali e molteplici invii della documentazione necessaria a detta iscrizione;

RITENUTO di conseguenza opportuno consentire, inoltre, un differimento della consegna della documentazione dopo il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2013, senza l'applicazione della penale di € 510,00 prevista nella tabella dei diritti di segreteria per "Registrazione puledro al Libro Genealogico: penale deposito tardivo della documentazione prevista (dopo il 31.10 ed entro il 31.12 dell'anno di nascita)", fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2013;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX ASSI

ACCERTATO che detto differimento dei termini previsti dalla normativa e dai provvedimenti sopra citati non determina difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa, di rango superiore, di cui al Regolamento CEE n.504/2008 e alla normativa dell'Anagrafe degli equidi;

TENUTO CONTO, altresì, che il processo di soppressione dell'ASSI e la riconduzione delle relative funzioni all'Amministrazione incorporante ha fatto registrare un sensibile allungamento dei tempi di pagamento dei premi al traguardo i quali, anche per effetto della progressiva riduzione delle provvidenze all'allevamento, costituiscono una delle principali fonti di finanziamento dell'attività allevatoria;

RICONOSCIUTO che il sostegno dell'allevamento e la salvaguardia della produzione costituisce una priorità della politica pubblica di settore, in particolare in una fase, quale quella attuale, caratterizzata da una progressiva riduzione delle nascite, tale da influire negativamente sullo sviluppo del settore e sulla stessa programmazione delle corse;

FERMO RESTANDO, tutto quanto sopra premesso, l'obbligo per gli allevatori di versare la penale di € 510,00 qualora il deposito della documentazione necessaria avvenga successivamente al termine del 30 novembre e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2013

DECRETA

Art. 1

1. Gli allevatori sono esentati dal pagamento della penale di € 319,00, prevista nella tabella dei diritti di segreteria 2013, per quei puledri la cui identificazione venga effettuata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2013.
2. E' prorogato dal 31 ottobre al 30 novembre 2013 il termine per la consegna della documentazione necessaria per l'iscrizione al Libro genealogico dei puledri nati nel 2013, senza l'applicazione della penale di € 510,00 prevista nella relativa tabella dei diritti di segreteria.
3. Resta fermo l'obbligo per gli allevatori di versare la penale di € 510,00 qualora il deposito della documentazione necessaria avvenga successivamente al predetto termine del 30 novembre e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2013.

IL DIRIGENTE DELEGATO

Sauro Angeletti
Sauro Angeletti